



COMUNE DI GENOVA

Direzione Protezione Civile
ORDINANZA DELLA SINDACA
ATTO N. ORD 467 DEL 18/12/2025

**OGGETTO: INTERDIZIONE DEL PASSAGGIO PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA
VIA BOCCIARDO E GLI ACCESSI AI CIVV. 37, 39, 41, 43, PORZIONE DI
GIARDINO DEL CIV.37, CAUSA LESIONE EDIFICO CIV. 43.**

La Sindaca

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

Premesso che:

- in data 04/12/2025, il personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità provvedeva ad eseguire un pronto intervento presso il civico 43 di Via Valerio Bocciardo su richiesta della Centrale Operativa della Polizia Locale e dei Vigili del Fuoco intervenuti sul posto, causa lesione edificio;
- in sede di sopralluogo, esperito congiuntamente ai Vigili del Fuoco, si constatava una evidente lesione nell'angolo dell'edificio contraddistinto dal civ. 43, con conseguente pericolo di crollo parziale sul passaggio pedonale di collegamento tra Via Bocciardo e gli accessi ai civv. 37, 39, 41, 43 e su una porzione di giardino del civ. 37;
- l'arrivo ai civ. 37, 39 e 41 risultava comunque consentito tramite un accesso secondario da Via Angelo Olivieri di proprietà del civ. 37, il quale concedeva ai proprietari dei civ. 39 e 41 il passaggio temporaneo all'interno della propria area esterna, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza dell'edificio al civ. 43 e del sottostante passaggio pedonale;
- rimaneva comunque interdetto l'accesso alla porta d'ingresso del civ. 43, in quanto situata nelle immediate vicinanze dell'angolo interessato dalla citata lesione e non essendo stato al momento possibile rintracciare gli eredi della ultima persona ivi residente,

risultata deceduta;

- in considerazione dello stato generale dei luoghi, al fine di tutelare l'incolumità pubblica, si disponeva - ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm. e sino al ripristino delle condizioni di sicurezza attestate da un tecnico abilitato – l'interdizione del passaggio pedonale di collegamento tra Via Bocciardo e gli accessi ai civv. 37, 39, 41, 43 e di una porzione di giardino del civ. 37 - causa lesione edificio civ. 43;

Considerato che all'interno della Relazione Tecnica relativa al sopralluogo del 04/12/2025 – rif. prot. 0628551.I del 09/12/2025 - emerge la sussistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza richiesti ai sensi del menzionato art. 54 ai fini dell'adozione del presente provvedimento;

Dato atto delle eccezionali ragioni di incombenza del pericolo, che hanno richiesto interventi di immediata necessità ed urgenza, giustificando l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241;

Dato atto che del provvedimento di sgombero e chiusura è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come da Nota Prot. 0626450.U del 09/12/2025;

Considerato altresì che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Funzionario T.E.Q. dell'Ufficio Pubblica Incolumità Arch. Niccolò Poggesi;

- il Responsabile del Procedimento è la Dirigente della Protezione Civile Ing. Irene Marras che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento e che attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

ORDINA

anche a convalida di quanto disposto sul posto in sede di sopralluogo del 04/12/2025 dall'Ufficio Pubblica Incolumità – e successivamente con la nota prot. 0626450.U del 09/12/2025 – fino al ripristino delle condizioni di sicurezza attestate da un tecnico abilitato alla professione, l'interdizione:

- del passaggio pedonale di collegamento tra Via Bocciardo e gli accessi ai civv. 37, 39, 41, 43;
- di una porzione del giardino del civ. 37 di Via Bocciardo;
- dell'accesso alla porta d'ingresso dell'abitazione contraddistinta dal civ. 43 di Via

Bocciardo.

DISPONE

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Segreteria Organi Istituzionali, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;
- all'Area Corpo di Polizia Locale - Direzione Protezione Civile - Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;
- al Comando Polizia Locale - Unità Territoriale Levante;
- al Municipio 9 Levante, per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Entrate Tributarie e Canoni - Ufficio TARI/IMU, per conoscenza;
- ad AMIU Genova, per conoscenza;
- all'Area Politiche Sociali e Welfare cittadino - Direzione Servizi per Fragilità e Vulnerabilità Sociale, per quanto di competenza;
- alla Direzione Edilizia Privata, per conoscenza;
- all'Ufficio Toponomastica - Sicurezza e Qualità, per conoscenza;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

La violazione delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza può comportare responsabilità ai sensi dell'art. 650 c.p. ed è sanzionabile ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000.

**IL VICESINDACO
ALESSANDRO LUIGI TERRILE**

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.



ORDINANZA DELLA SINDACA

OGGETTO: INTERDIZIONE DEL PASSAGGIO PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA VIA BOCCIARDO E GLI ACCESSI AI CIVV. 37,39,41,43, PORZIONE DI GIARDINO DEL CIV.37, CAUSA LESIONE EDIFICO CIV.43.

ALLEGATO GRAFICO




Figura 1 – individuazione di massima delle aree oggetto di interdizione